Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 30 APRILE 1948:

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. 354.

Provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1947, l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ed il premio giornaliero di presenza, di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono estesi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste per il personale militare, ai primi avieri del ruolo specialisti raffermati che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

Al personale di cui al precedente comma è concessa, inoltre, la tredicesima mensilità, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nei confronti del personale di cui all'articolo precedente, sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 199. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355.

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio, e col Ministro per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e delle indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati dall'art. 1 del presente decreto, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1947, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1947.

Art. 3.

La concessione della gratifica natalizia di cui al precedente art. 1 è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — SCELBA — TREMELLONI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 191. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1948, n. 356.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1000 consistente in una cartella di rendita 5 % disposta in suo favore dalla signora Maria Bandiera ved. Sarti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1948, n. 357.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare una donazione.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal dott. Aurelio Jucci della somma di L. 75.000 destinata a promuovere presso l'Accademia anzidetta una fondazione denominata « Fondazione Giovanna Jucci per studi di genetica ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ferrara, pel triennio 1948-1950, i signori:

Dogliotti prof. Giulio, medico chirurgo;
Cetroni prof. Mario, medico chirurgo;
Ortolani prof. Marino, pediatra;
Calzolari avv. Armando, esperto in materie amministrative;
Zucchini prof. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 6.

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Sostituzione del sequestratario-liquidatore della rappresentanza italiana, con sede in Genova, della Nordstern - Società anonima di assicurazioni generali di Berlino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1945 e 16 dicembre 1946 con i quali, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta prima a sequestro e successivamente messa in liquidazione la rappresentanza italiana della Nordstern Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, piazza Fontana Marose n. 1 e nominato sequestratario-liquidatore il sig. Bak Emanuele;

Ritenuto che il predetto sig. Bak Emanuele è deceduto e pertanto occorre nominare sequestratario liquidatore della suindicata rappresentanza altra persona;

Sentito il Ministro per l'industria e per il commercio;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della rappresentanza italiana, con sede in Genova, della Nordstern Società anonima di assicurazioni generali di Berlino il sig. Mongrandi Giuseppe fu Carlo, in sostituzione del sig. Bak Emanuele.

Il sig. Mongrandi Giuseppe è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1948.

Approvazione dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Cassa predetta, adottata con deliberazione del 24 marzo 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decretano:

E' approvato lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, quale risulta dal testo, composto di n. 23 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Patrimonio.

Art. 1.

Presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane in Roma è istituita una Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Essa ha personalità giuridica con patrimonio e con gestione distinti da quella degli enti che la costituiscono ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di esercitare il credito in favore delle imprese artigiane sia direttamente sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari nonchè del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri Istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione.

Essa inoltre promuove le iniziative aventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero.

La Cassa può altresì assumere partecipazioni in enti di natura commerciale che svolgono attività nel campo dell'artigianato e concorrere alla creazione e allo sviluppo di iniziative in favore della produzione artigiana.

Art. 3.

I poteri di rappresentanza che vengono conferiti dalla Cassa agli enti di cui al comma primo dell'articolo precedente e i rapporti che ne derivano saranno regolati da convenzioni particolari.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito da un fondo di dotazione di L. 500 milioni apportato per L. 250 milioni dallo Stato e per L. 50 milioni ciascuno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dall'Istituto centrale delle banche popolari, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, nonchè dal fondo di riserva di cui all'art. 18.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli Istituti precedentemente indicati e di altri istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore dell'artigianato.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a 10 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato amministrativo della Cassa e approvate dal Ministero del tesoro.

Le quote non potranno essere trasferite senza l'approvazione del Comitato amministrativo della Cassa e del Ministero del tesoro.

Art. 5.

La Cassa provvede all'esercizio della propria attività creditizia in tutte le forme tecniche più appropriate, utilizzando le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dal risconto del proprio portafoglio e da altre operazioni passive, esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

TITOLO II.

Amministrazione.

Art. 6.

Sono organi della Cassa:
1) il presidente;
2) il Comitato amministrativo;
3) il direttore.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è presidente della Cassa.

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente, nominato ai sensi dell'articolo seguente. Di fronte ai terzi, la firma del vice-presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

TITOLO III.

Comitato amministrativo.

Art. 8.

La Cassa è amministrata da un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e composto:

da quattro rappresentanti degli altri Istituti fondatori, fra i quali viene nominato il vice-presidente;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

dal direttore generale dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

da un rappresentante eletto dagli altri partecipanti alla formazione del fondo di dotazione.

Art. 9.

I componenti il Comitato amministrativo sono nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato amministrativo avranno effetto soltanto dopo che siano state accettate dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del Comitato, il presidente ne provocherà la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

In tutti i casi il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri alla fine del triennio in corso.

Art. 10.

Il presidente, almeno 30 giorni prima della scadenza del triennio, richiederà agli Istituti fondatori la designazione del proprio rappresentante nel Comitato amministrativo e convocherà gli altri eventuali partecipanti perchè procedano alla designazione del loro rappresentante nel Comitato stesso. La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata da spedire 15 giorni prima dell'adunanza.

Art. 11.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente, si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

L'adunanza si intende indetta in seconda convocazione, salvo contrario avviso, alla stessa ora del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 12.

Il Comitato amministrativo si aduna, su invito del presidente, almeno una volta al mese.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun membro almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere diramato con telegramma 48 ore prima della seduta.

Il presidente dovrà convocare il Comitato quando ne facciano richiesta almeno quattro rappresentanti degli enti che hanno contribuito alla formazione del patrimonio della Cassa.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze del Comitato amministrativo occorre l'intervento di almeno sette membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente e di chi ne fa le veci.

Art. 14.

Il Comitato amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cassa. In particolare spetta al Comitato:

1) predisporre lo statuto della Cassa e promuovere le eventuali modificazioni;

2) deliberare sulla accettazione di nuove sottoscrizioni in aumento del fondo di dotazione;

3) deliberare in merito al trasferimento delle partecipazioni;

4) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

5) determinare i limiti di competenza del direttore per la concessione di crediti, per la prestazione di garanzie e per l'esecuzione di operazioni passive;

6) decidere su tutte le operazioni suddette quando eccedano la competenza del direttore;

7) deliberare sul bilancio annuale e approvarlo sentita la relazione dei sindaci;

8) autorizzare, qualunque sia il valore, le transazioni, le rinunce, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Cassa non sia stato ancora estinto;

9) autorizzare l'acquisto, il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione, sia sui titoli del Debito pubblico che su ogni altro titolo, obbligazione o valore;

10) deliberare la eliminazione di crediti divenuti inesigibili;

11) riconoscere lo stato di inadempimento dei debitori nei confronti della Cassa e accertare la perdita ai fini dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, per dar corso alla procedura prevista dall'art. 21 del presente statuto relativo alla garanzia statale;

12) deliberare in merito alla quota da corrispondere all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane a compenso dei servizi ed a rimborso delle spese generali da questo sostenute per il funzionamento della Cassa;

13) deliberare sulle partecipazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2;

14) proporre al Ministro per il tesoro il compenso annuo da attribuire ai membri del Comitato amministrativo e del Collegio sindacale.

Art. 15.

Le funzioni di segretario del Comitato amministrativo sono affidate ad un funzionario dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane designato dal presidente.

Di ogni deliberazione del Comitato amministrativo e del direttore verrà redatto verbale da inserirsi in appositi libri da tenersi e conservarsi a cura del segretario.

I relativi verbali verranno firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario.

TITOLO IV.

Il direttore.

Art. 16.

Il direttore generale dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane è direttore della Cassa. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti dal vice-direttore generale dell'Istituto.

Il direttore delibera sulle operazioni che il Comitato amministrativo ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Cassa; sorveglia e regola i servizi; provvede alla istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti tecnici relativi, provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Comitato amministrativo.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Cassa risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del debito.

Il direttore può delegare parte dei suoi poteri a un suo sostituto preposto alla Cassa, nei limiti fissati dal Comitato amministrativo.

TITOLO V.

Collegio sindacale.

Art. 17.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e designati rispettivamente:

1) uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

2) uno effettivo e uno supplente dal Ministero dell'industria e commercio;

3) uno effettivo dagli Istituti fondatori.

Il Collegio sindacale della Cassa è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni indicate dalle disposizioni legislative vigenti in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle adunanze del Comitato amministrativo e vengono convocati dal presidente della Cassa con le modalità stabilite per la convocazione dei membri del Comitato amministrativo.

TITOLO VI

Bilancio.

Art. 18.

Il bilancio della Cassa è distinto da quello dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1948.

Gli utili netti della Cassa, detratto l'interesse previsto dalla legge istitutiva per le partecipazioni versate al fondo di dotazione, sono accantonati in un fondo di riserva.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Cassa di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente o del vice-presidente e del direttore o di chi lo sostituisce, ovvero di uno di essi e di un funzionario della Cassa designato dal Comitato amministrativo.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata congiuntamente da due funzionari addetti alla Cassa a ciò espressamente designati dal Comitato amministrativo.

Art. 20.

La Cassa, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si avvale dei servizi dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e del personale dal medesimo fornito all'uopo designato dal direttore.

Si avvale altresì dei servizi degli altri Istituti partecipanti e delle aziende di credito che ad essi fanno capo.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposti al personale addetto alla Cassa sono rimborsati dalla Cassa stessa.

Art. 21.

L'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa, sarà regolata a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

A questo fine la deliberazione del Comitato amministrativo di cui all'art. 14, n. 11, che accerta la perdita sarà notificata al Ministero del tesoro ai fini dell'esecuzione degli impegni di garanzia dello Stato. Nella notificazione sarà indicato l'ammontare del debito insoluto per capitale, interessi ed accessori.

Art. 22.

A norma dell'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418:

1) le operazioni effettuate dalla Cassa ai sensi del detto decreto e del presente statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse e alla esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza;

2) la Cassa è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di R. M. sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito;

3) in compenso la Cassa per il credito alle imprese artigiane corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di cent. 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

TITOLO VIII.

Scioglimento.

Art. 23.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero il fondo di riserva e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della Cassa, il Comitato amministrativo dovrà proporre allo Stato e ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione o la messa in liquidazione della Cassa; in quest'ultimo caso, come pure in ogni altro caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro. Nel caso di reintegro del fondo di dotazione è fatto salvo il diritto di recesso spettante agli istituti partecipanti.

Il residuo netto del patrimonio della Cassa, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà destinato al rimborso delle quote di partecipazione e l'eccedenza eventuale sarà devoluta ai partecipanti in proporzione della quota da ciascuno conferita.

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1948.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1924, col quale venne istituito il trattamento di quiescenza a favore dei notai e delle loro famiglie, sulla gestione della Cassa nazionale del notariato, e i successivi provvedimenti con i quali furono apportate modificazioni alle norme concernenti il trattamento stesso;

Ritenuto che la situazione finanziaria della Cassa anzidetta consente di migliorare l'attuale trattamento di quiescenza;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa medesima con la deliberazione del 18 aprile 1948;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità e assegni ai notai e alle loro famiglie. Esso abroga e sostituisce il precedente testo unico approvato con decreto Ministeriale 10 luglio 1939.

Il presente decreto e il testo annesso saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1948

Il Ministro: GRASSI

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità e assegni ai notai e alle loro famiglie allegato al decreto Ministeriale.

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato, ai sensi del decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle disposizioni successive, provvede in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai in esercizio:

a) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati e delle loro famiglie;

b) alla corresponsione di assegni di integrazione e favore dei notai in esercizio;

c) alla concessione di assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso per le loro disagiate condizioni economiche ed anche per malattia o per altri gravi ed eccezionali motivi, a favore dei notai in esercizio;

d) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati, ed anche di notai in esercizio, giusta le speciali norme stabilite o da stabilirsi;

e) alla soddisfazione di ogni altro onere che risulti a suo carico.

Art. 2.

La Cassa nazionale del notariato, in ciascun esercizio:

a) preleva dai contributi riscossi nell'esercizio stesso l'importo occorrente per i pagamenti degli assegni di integrazione, degli assegni assistenziali e scolastici, delle spese di amministrazione e di ogni altro onere risultante a suo carico, esclusi i pagamenti riguardanti il trattamento di quiescenza;

b) apporta il rimanente ammontare dei contributi medesimi al relativo accantonamento temporaneo costituito per l'onere del trattamento di quiescenza, unitamente alle rendite dei contributi capitalizzati di detto accantonamento;

c) preleva dall'accantonamento dei contributi capitalizzati, con imputazione fino a concorrenza sui contributi meno recenti e sulle relative rendite, l'importo occorrente per i pagamenti concernenti il trattamento di quiescenza.

Qualora il gettito dei contributi risulti inadeguato all'onere del trattamento di quiescenza e non abbia luogo la riduzione dell'onere stesso, potranno essere imposti temporanei contributi speciali a carico dei notai in esercizio, da pagarsi in aggiunta ai contributi ordinari e con la medesima procedura, a compensazione totale o parziale della insufficienza verificatasi o prevedibile.

Art. 3.

S'intendono iscritti d'ufficio alla Cassa, agli effetti del trattamento di quiescenza, tutti coloro che si trovavano iscritti al 1° gennaio 1920 nei ruoli collegiali dei notai in esercizio e coloro che siano stati o saranno iscritti successivamente nei ruoli stessi.

Art. 4.

Hanno diritto a pensione i notai cessati:

a) dopo 35 anni di esercizio;

b) dopo 20 anni di esercizio, quando abbiano raggiunto l'età di anni 65;

c) dopo 10 anni di esercizio, quando siano divenuti assolutamente inabili al proseguimento dell'esercizio stesso oppure siano stati dispensati per limite di età.

Nel caso di inabilità previsto nella precedente lettera *c*) o di dispensa per limite di età, quando la durata dell'esercizio sia inferiore a 10 anni, compete il diritto ad una indennità di quiescenza per una volta tanto.

Art. 5.

Ha diritto a pensione la vedova del notaio deceduto durante l'esercizio dopo almeno 10 anni dell'esercizio stesso, o del notaio pensionato che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, quando non esista per di lei colpa, sentenza di separazione personale passata in giudicato, e inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto quando il notaio aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore alla cessazione dall'esercizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Hanno parimenti diritto a pensione i figli del notaio deceduto nelle condizioni indicate nel precedente comma e quelli del notaio pensionato, che abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio, finchè siano minori e le figlie minori siano anche nubili.

Alla vedova del notaio deceduto durante l'esercizio, prima di avere compiuto 10 anni, spetta una indennità di quiescenza per una volta tanto, sempre che la medesima si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, la indennità di quiescenza spetta ai figli minori in parti uguali.

E' equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre, contro la quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Art. 6.

L'esercizio utile al conseguimento della pensione o della indennità di quiescenza si computa dal giorno in cui il notaio è stato iscritto a ruolo.

Non è computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio, tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore. Tuttavia i congedi goduti anteriormente al 1° gennaio 1925 non producono perdita di anzianità.

Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna. Può anche essere dedotto il tempo relativamente al quale l'assegno di integrazione sia stato negato o, nel caso che non fosse stato richiesto, avrebbe dovuto essere negato, per alcuno dei motivi indicati nell'art. 5, lettera *b*), del decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Il notaio cessato, il quale abbia conseguito o consegua una nuova nomina, è ammesso a cumulare il nuovo esercizio con il precedente, anche se questo sia anteriore al 1° gennaio 1920.

Il notaio cessato posteriormente al 1° gennaio 1920, che ottenga una nuova nomina, non può cumulare il nuovo esercizio con il precedente, se non a condizione che versi alla Cassa le quote di pensione o le indennità che eventualmente gli fossero state corrisposte.

Art. 7.

In aggiunta alla durata dell'esercizio notarile ogni campagna di guerra è valutata per un anno intero.

A favore delle vedove e dei figli minori dei notai deceduti in combattimento o per effetto di ferite riportate in combattimento o altrimenti per causa di guerra, la pensione viene liquidata come se il notaio avesse avuto diritto al massimo della pensione.

Art. 8.

I notai che, anteriormente alla iscrizione a ruolo, abbiano prestato servizio quali coadiutori notarili, oppure quali impiegati di archivi notarili distrettuali o sussidiari, senza aver conseguito per l'impiego alcuna pensione o indennità, hanno facoltà di riscattare il servizio stesso agli effetti della pensione notarile, versando alla Cassa un contributo speciale in ragione di L. 2000 per ogni anno di riscatto, purchè ne pervenga domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla iscrizione a ruolo e sia eseguito il versamento entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Le funzioni di coadiutore temporaneo e gli impieghi notarili non di ruolo sono valutati per la metà della durata.

Art. 9.

La pensione mensile spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 8000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 400 per ogni anno in più fino a raggiungere L. 20.000 dopo 40 anni di esercizio.

Ai fini del precedente art. 4 e del successivo art. 11 il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se eguale o inferiore, si trascura.

Art. 10.

La pensione alla vedova o ai figli minori dei notai pensionati, o dei notai morti durante l'esercizio, dopo almeno 10 anni dell'esercizio stesso, è stabilita in base ad un'aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata, al notaio nella misura seguente:

1) vedova: 75 per cento;

2) figli soli: in numero non maggiore di due: 50 per cento; tre figli 60 per cento; quattro figli: 75 per cento; cinque o più figli 80 per cento;

3) vedova con figli nati dal suo matrimonio con il notaio: con un figlio 85 per cento; con due figli 90 per cento; con tre figli 95 per cento; con quattro o più figli: 100 per cento;

4) vedova (con o senza figli avuti dal matrimonio col notaio) e figli di precedente matrimonio del notaio: 55 per cento alla vedova e il resto, per raggiungere il totale calcolato come nel precedente n. 3), da dividersi in parti eguali tra tutti i figli.

Nei casi in cui venga a cessare il diritto della vedova o di taluno dei figli si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Art. 11.

L'indennità di quiescenza prevista nei precedenti articoli 4 e 5 a favore dei notai e delle loro famiglie è stabilita nella somma di L. 20.000 per ogni anno di esercizio.

Art. 12.

I notai cessati o, in mancanza, le vedove o i figli minori dei notai cessati stessi, quando abbiano diritto alla pensione o alla indennità di quiescenza, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, hanno, altresì diritto ad una indennità di cessazione per una volta tanto, riferibile al giorno successivo alla data di cessazione di ciascun notaio. Detta indennità è stabilita in una quota fissa di L. 40.000, aumentata di una quota variabile in ragione di L. 4000 per ogni anno di esercizio del notaio, fino a raggiungere L. 200.000 dopo 40 anni di esercizio. L'esercizio viene valutato con le medesime norme stabilite per la pensione e l'indennità di quiescenza.

L'indennità di cessazione è stabilita per i notai che cesseranno dall'esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i notai cessati anteriormente, in sostituzione dell'indennità stessa e con le medesime norme, parimenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà corrisposto, a favore dei pensionati esistenti a tale data, un assegno speciale mensile, nell'importo dell'1 % dell'indennità di cessazione che sarebbe spettata in ragione della durata dell'esercizio del notaio.

Nel caso di concorso della vedova con figli minori di precedente matrimonio, tanto l'indennità di cessazione quanto l'assegno speciale mensile vengono ripartiti ai sensi dell'articolo 10, n. 4.

Art. 13.

E' stabilita un'indennità mensile di contingenza di L. 3000 a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato.

A favore delle vedove con figli minori è stabilita una indennità supplementare di contingenza in L. 500 per ciascun figlio, purchè non si ecceda il trattamento complessivo di quiescenza che sarebbe spettato al notaio cessato

Le indennità di contingenza non sono soggette a riduzione nelle ipotesi di riduzione del trattamento di quiescenza previste negli articoli 14 e 16.

Cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni sulle indennità di contingenza.

Art. 14.

Perde il diritto al trattamento di quiescenza il notaio cessato dall'esercizio per sentenza di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia stata applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nel precedente art. 4 per conseguire il trattamento stesso. Potrà tuttavia la Commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.

Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione può essere riesaminata, quando il condannato abbia ottenuto la riabilitazione.

Alla moglie o ai figli minori del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso è liquidato come se il notaio fosse deceduto.

Art. 15.

Il trattamento di quiescenza già conseguito si perde dal notaio, dalla vedova e dai figli per sentenza di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia stata inflitta, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, che non importi la perdita del trattamento di quiescenza, per una durata superiore ad un anno, il trattamento stesso o la quota di questo spettante al condannato viene ridotta di un terzo, e i due terzi sono corrisposti a titolo di alimenti alla persona o alle persone alle quali il trattamento di quiescenza si devolverebbe nel caso di morte del titolare.

Il trattamento di quiescenza si perde altresì:

1) dal notaio cessato che, in seguito a nuova nomina, riassuma l'esercizio;

2) dalla vedova che passi a nuove nozze.

Art. 16.

Il diritto al trattamento di quiescenza o il godimento di esso, non conseguito o interrotto per alcuna delle cause previste nei precedenti articoli, può essere ripristinato, in tutto o in parte, dalla Commissione amministratrice, quando il condannato abbia ottenuto la riabilitazione. Può essere parimenti ripristinato il diritto alle indennità, sempre che esso non sia stato ammesso a favore della moglie o dei figli minori. Il ripristino ha effetto dalla data della sentenza di riabilitazione.

Dalla data in cui avrà effetto il ripristino cessa il trattamento di quiescenza eventualmente liquidato a favore delle persone di famiglia del notaio.

Art. 17.

Le imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale sul trattamento di quiescenza e sulle indennità sono a carico della Cassa.

Art. 18.

Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente o dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza e la loro residenza.

Alla domanda per conseguire il trattamento di quiescenza debbono essere allegati i seguenti documenti esenti dalla tassa di bollo, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e debitamente legalizzati:

a) per il notaio cessato dall'esercizio:

1) copia del decreto di dispensa, o di altro provvedimento che abbia dato luogo alla cessazione;

2) certificato di nascita;

3) certificati dei Consigli notarili dei distretti nei quali il notaio ha esercitato, comprovanti per ogni sede la data del decreto di nomina o di trasferimento, di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti altresì la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo;

4) certificato medico, vistato dal sindaco, dal quale risulti, ai sensi del successivo art. 19, la specie della infermità per la quale sia divenuto inabile all'esercizio se il trattamento di quiescenza sia chiesto per questo titolo;

b) per la vedova del notaio deceduto in esercizio, oltre il certificato di cui alla precedente lettera *a*), n. 3):

1) certificato di nascita della vedova;

2) certificato di morte del notaio;

3) certificato di matrimonio con il medesimo;

4) certificato del sindaco del Comune dell'ultima residenza del notaio, rilasciato su conforme dichiarazione di tre

testimoni, o un atto di notorietà ricevuto da un notaio, dal quale risulti se sia stata, o non pronunciata contro la vedova sentenza di separazione personale per sua colpa e, quando fosse stata pronunziata, se sia divenuta definitiva e inoltre se posteriormente alla separazione i coniugi abbiano ripreso a coabitare;

5) certificato di stato libero;

c) per i figli minori, oltre i documenti di cui alle precedenti lettere a), n. 3, b), numeri 2) e 3):

1) certificato di morte della madre;

2) certificati di nascita di ciascun figlio;

3) certificato del sindaco da rilasciarsi in base alle risultanze dello stato civile e dell'anagrafe e su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti lo stato di famiglia lasciata dal notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con l'indicazione per ciascuna figlia se sia nubile, vedova o coniugata;

4) copia del verbale di nomina del tutore;

d) per la vedova con figli, anche di precedente matrimonio del notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alle precedenti lettere b) e c), numeri 2) e 3).

Per la vedova e i figli minori del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non è necessario il certificato indicato al n. 3), lettera a).

La vedova o la prole minorenne del notaio deceduto nelle condizioni previste nel precedente art. 7, debbono inoltre produrre documenti rilasciati dalle competenti autorità militari per comprovare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali avvenne la morte del notaio e le cause della morte medesima.

Alla domanda per conseguire la indennità vanno uniti i documenti indicati ai numeri 1), 3) e 4) della lettera a) del presente articolo, se la indennità è chiesta dal notaio; al n. 3) della lettera a), e 2), 3) e 4) della lettera b), se la indennità è chiesta dalla vedova; ai numeri 3 della lettera a), 2 della lettera b), 1 e 3 della lettera c), se la indennità è chiesta dai figli minori.

Art. 19.

Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare un'assoluta incapacità al lavoro professionale.

La Commissione, salvo che, in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte, non ravvisi comprovata la inabilità, dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico militare presso un ospedale, da designarsi dalla Commissione stessa.

Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo avere descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiarerà se tali alterazioni e disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente, o soltanto parziale o temporaneo.

Occorrendo, a giudizio insindacabile della Commissione, una ulteriore visita di revisione, questa sarà eseguita da un Collegio di tre medici, da scegliersi dalla Commissione stessa.

Art. 20.

La domanda del trattamento di quiescenza, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del Consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della sua cessazione dall'esercizio.

Il Consiglio notarile, verificata la regolarità dei documenti, accertata la esistenza delle condizioni richieste per la concessione e, assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.

Il trattamento di quiescenza è liquidato dalla Commissione amministratrice oppure, per sua delega, da un Comitato composto del presidente e di due membri di essa.

Art. 21.

La deliberazione, che assegna il trattamento di quiescenza, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari, la causa e l'ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio valutato e di quello escluso, come pure i motivi per i quali non sia stata in qualche parte accolta la domanda.

Un estratto della deliberazione della Commissione o del Comitato, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato agli interessati.

Art. 22.

Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio cessato dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per la vedova e i figli minori, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dal precedente art. 14 dal giorno successivo a quello in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna.

La cessazione per dispensa s'intende divenuta definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso di cessazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei confronti del notaio che sia stato inabilitato all'esercizio, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e poi destituito, potrà la Commissione amministratrice far decorrere il godimento del trattamento di quiescenza con effetto retroattivo, fino a data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.

Art. 23.

Chiunque abbia diritto al trattamento di quiescenza, qualora non presenti la relativa domanda con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui avrebbe potuto averne il godimento, non è ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.

Il presente articolo non è applicabile contro i minori e gli altri incapaci.

Art. 24.

Gli assegni del trattamento di quiescenza sono pagati posticipatamente alle scadenze e con le modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa.

Le rate del trattamento di quiescenza non domandate entro un anno dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.

Le indennità spettanti per una volta sola sono pagate subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.

Art. 25.

Le persone di famiglia del notaio a favore delle quali può farsi luogo, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, alla concessione di assegni assistenziali sono la moglie, i figli minori, le figlie nubili e i figli e le figlie celibi o nubili maggiorenni che siano inabili al lavoro per difetti fisici o mentali.

Possono, inoltre, in via eccezionale essere concessi assegni assistenziali alle figlie vedove, ai genitori, alle sorelle nubili, ai discendenti minori del notaio, sempre che fossero stati a suo carico e siano inabili al lavoro per età o per difetti fisici o mentali.

La domanda deve essere presentata al Consiglio notarile del luogo di residenza dei richiedenti. Il Consiglio notarile, accertata, sotto la sua responsabilità, la esistenza delle condizioni che possono costituire titolo alla concessione e assunte le opportune informazioni, specialmente sulla condizione economica dei richiedenti e delle persone obbligate per legge a sovvenirli e sulla esistenza della dichiarata inabilità, trasmette la domanda alla Cassa col suo parere motivato.

La Cassa può fare assumere le informazioni che riterrà opportune.

Non è ammesso reclamo contro le decisioni della Commissione.

Art. 26.

La Commissione amministratrice della Cassa del notariato approva nel mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo della gestione dell'anno successivo e, nel primo quadrimestre, il conto consuntivo della gestione medesima per l'anno precedente.

Tanto il bilancio preventivo quanto il conto consuntivo sono comunicati al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale ha effetto dal 1° aprile 1948.

Con decorrenza dalla data anzidetta i trattamenti di quiescenza in godimento sono nuovamente liquidati in base alle nuove norme.

Il Ministro: GRASSI

(1944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 6 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1948, registro n. 8, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, di un mutuo di L. 1.410.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1954)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 6 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1948, registro n. 8, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un mutuo di L. 302.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1952)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale del 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, di un mutuo suppletivo di lire 723.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1947.

(1953)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1955)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carlentini (Siracusa), di un mutuo di L. 668.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1956)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 1098 della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948, si chiarisce che il mutuo di L. 600.000 autorizzato con decreto interministeriale 30 ottobre 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Loano, provincia di *Savona* anzichè provincia di *Lecce*.

(1951)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà dell'Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1987)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento giuridico della Lega nazionale delle cooperative, con sede in Roma, ed approvazione dello statuto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1948, la Lega nazionale delle cooperative, con sede in Roma, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ne è approvato lo statuto secondo il testo allegato al presente decreto.

(1926)

Riconoscimento giuridico della Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma, ed approvazione dello statuto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1948, la Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ne è approvato lo statuto secondo il testo allegato al presente decreto.

(1927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Pietra Ligure

Con decreto Ministeriale 22 aprile 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Pietra Ligure vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, in uno alle norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna delle cartelle definitive del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %

A mente dell'art. 11 del decreto Ministeriale 14 luglio 1947, si comunica che col 15 maggio 1948 sarà iniziata la consegna delle cartelle definitive del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, in cambio delle ricevute di Tesoreria rilasciate all'atto dell'operazione di conversione di titoli al portatore.

Il cambio dovrà essere richiesto alla stessa Sezione di tesoreria provinciale che rilasciò le ricevute e verrà effettuato a favore dell'esibitore delle medesime.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1993)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1948

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	525.377.595,79
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	780.872.155,10
Portafoglio su piazze italiane	»	116.768.391.012,74
Effetti ricevuti per l'incasso	»	12.094.967,58
Anticipazioni	»	28.467.418.013,70
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	1.811.540.352,20
Disponibilità in divisa all'estero	»	10.351.175.036,15
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	»	37.672.585.778,98
Immobili per gli uffici	»	53.286.480,08
Debitori diversi	»	60.588.494.412,18
Partite varie	»	4.271.744.843,29
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime » 31.433.394.704 —		
		145.329.876.074 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	L.	44.149.944.842,07
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	97.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	12.392.287.690,26
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi	»	15.647.357,70
Spese	»	2.544.133.117,72
	L.	1.007.204.667.834,54
Depositi in titoli e valori diversi	»	1.499.632.821.093,03
	L.	2.506.837.488.927,57
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	81.709.651,14
TOTALE GENERALE	L.	2.506.919.198.578,71

PASSIVO			
Circolazione dei biglietti Banca L. 737.447.498.450 —			
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 53.422.831.605 —		» 60.473.649.765 —	
Circolazione totale	L.		797.921.148.215 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		16.351.429.578,87
Depositi in conto corrente liberi	»		55.702.584.826,13
Conti correnti vincolati	»		112.723.261.350,26
Creditori diversi	»		20.800.025.551,38
Saldo conto Profitti e Perdite dell'eserc. precedente	»		103.393.499,69
Rendite del corrente esercizio	»		2.562.261.426,54
	L.		1.006.164.104.447,87
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	420.830.182,32	
Fondo di riserva straordinario	»	319.733.204,35	
			1.040.563.386,67
	L.		1.007.204.667.834,54
Depositanti	»		1.499.632.821.093,03
	L.		2.506.837.488.927,57
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		81.709.651,14
TOTALE GENERALE	L.		2.506.919.198.578,71

(1992)

Il direttore generale: MENICHELLA

Il capo servizio Ragioneria generale: PIERINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti) e Giuliano di Roma (Frosinone).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il sig. Stefano Montiroli di Cesare è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti).
2. Il sig. Giordano Bruno Tambucci fu Mariano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1918)

PREFETTURA DI BOLZANO

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome nella forma italiana presentata dal sig. Mittelmann Enrico fu Simone, residente a Bolzano, in salita S. Osvaldo, 10, e dal sig. Mittelmann Aldo di Enrico, figlio del predetto, ed in atto pure residente a Bolzano, in Salita S. Osvaldo, 10;

Veduto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto del Ministero della giustizia 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1926, n. 197, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che le domande dei signori Mittelmann Enrico e Mittelmann Aldo sono state affisse per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano ed all'albo della Prefettura di Bolzano senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Mittelmann Enrico fu Simone e fu Francesca Wilhelm, nato a Kenyerod (Ungheria) il 27 dicembre 1893, ed al figlio Aldo, nato a Fiume il 26 novembre 1923, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Morandi.

Con il presente decreto viene ridotto nella forma italiana il cognome anche alla moglie Wollner Norma, nata il 7 aprile 1897.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Bolzano, sarà notificato agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 novembre 1947

Il prefetto: QUAINI

(1834)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 18 febbraio 1948, *registrati alla Corte dei conti rispettivamente* il 26 dicembre 1947 e 6 marzo 1948, con i quali sono stati indetti gli esami di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Venezia, nonchè presso le nuove Corti di Lecce e di Trento, fissandosi le prove scritte per i giorni 28 e 29 maggio 1948;

Ritenuta l'opportunità di posticipare la data di dette prove al fine di consentire che vi partecipino i praticanti procuratori reduci laureatisi nella sessione di febbraio 1948 ed aventi diritto alla riduzione del periodo di pratica a tre mesi, giusta il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con i decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 18 febbraio 1948 per il 28 e 29 maggio 1948, sono rinviate al:

1° luglio 1948, ore 9: diritto civile ed amministrativo;
2 luglio 1948, ore 9: procedura civile e penale.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 15 giugno 1948.

Roma, addì 9 aprile 1948

Il Ministro GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Registro Giustizia n. 7, *foglio n.* 175. — OLIVA

(1989)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a diciannove posti di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 1476/203 in data 24 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1948, al registro n. 6, foglio n. 151, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 19 (diciannove) posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*), dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per diciannove posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1476/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 24, 25, 26 e 28 maggio 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(1940)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci impiegati di gruppo C delle Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1943, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 15051/203 in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1947, al registro n. 5, foglio n. 211, con il quale è stato bandito un concorso per esami (riservato ai reduci impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali) a 6 (sei) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sei posti, riservato ai reduci impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali, di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'articolo 7 del decreto Ministeriale 12 settembre 1947, n. 15051/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 10, 11 e 12 maggio 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1948

Il Ministro: CORBELLINI

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi », riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzioni dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, recante l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, recante l'estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.9706 del 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese ed anno, registro n. 1, foglio n. 264, con il quale fu indetto un concorso a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi » ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, con l'accantonamento di altrettanti posti per un successivo concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8853/12106.2.7.4/1.3.1 in data 24 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi », riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione; ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa Italiana che si trovino nelle condizioni previste, rispettivamente, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con decreto Ministeriale n. 05.10363 del 14 ottobre 1941, registrato il 30 stesso mese ed anno, registro n. 2, foglio n. 291, o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al citato concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuri dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte al precedente concorso originario od a quello riservato per la nomina a quattro posti di allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, stessa branca di servizio, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze agrarie.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 51, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32 dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, depositi e uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo appresso specificata e legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24;

C) certificato in bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 60;

E) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico in bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da L. 24.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 con bollo di L. 32 o copia notarile dello stesso in bollo di L. 40;

I) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato in bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia in bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con bollo da L. 32 con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Si precisa che possono essere prodotti in carta libera gli atti dello stato civile ed il certificato generale del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto e certificato sia fatta risultare la povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che si trovino ad aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono beneficiare delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 60 del 24 febbraio 1947 contenente agevolazioni per la documentazione da fornirsi per prendere parte a pubblici concorsi.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo di L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4. E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. La tardiva presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

La dichiarazione integrativa attestante la qualità di combattente può essere presentata dai candidati durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data della prova orale per essi fissata, alla quale, in difetto, non potranno essere ammessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di un professore di agronomia e di un professore di chimica agraria, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nel concorso originario di cui all'articolo 1 del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte nel precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina di allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservono il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1948
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 151. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PARTE PRIMA

Prova scritta.

1. — Botanica Morfologia, anatomia delle piante.

Fisiologia della nutrizione, della procreazione e dell'accrescimento Ereditarietà Ibridismo Genetica.

Sistematica delle piante.

Nozioni di patologia vegetale.

2. — Chimica agraria Composizione della litosfera e dell'atmosfera.

Disfacimento atmosferico delle rocce.

Formazione e proprietà del terreno agrario Classificazione dei terreni. Fertilità Statistica agraria - Teoria delle concimazioni Concimi. Processo vitale Rapporti fra colloidismo e funzionamento della cellula vivente Fermenti e fermentazioni Metabolismo della cellula vegetale Funzione clorofilliana. La fotosintesi vegetale Nutrizione del vegetale superiore Circolazione e funzione fisiologica degli alimenti Glicidi Lipidi Proteidi Acidi vegetali Colori e pigmenti Vitamine e ormoni.

PARTE SECONDA

Prova scritta.

Agronomia Apparecchiamento del terreno, diboscamento dissodamento, lavori profondi e frequenti Debbio Sovescio Siderazione Colture preparatrici Tecnica della concimazione.

Semente e seminazione Moltiplicazione per gemma.

Governo delle piante Raccolta e conservazione del prodotto.

Consociazione e successione delle piante.

Climatologia e metereologia agraria.

Irrigazione e fognatura dei terreni Drenaggio Dryfarming.

Rilevamento dei terreni Sistemi più comuni del rilevamento dei terreni.

Fabbricati rurali.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. — Istituzioni di diritto civile.
2. — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro PELLA

(1971)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1946, con il quale vennero nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi predetti;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso per la Borsa valori di Napoli;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito per la sua formazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Napoli:

1) Squadrilli Achille, idoneo con punti 84, commissionario ammesso al recinto riservato, ex rappresentante alle grida;

2) De Santis Ettore, idoneo con punti 81, commissionario ammesso al recinto riservato;

3) D'Alessandro Gustavo, idoneo con punti 80 ½, ex agente di cambio, ex rappresentante alle grida, ex combattente;

4) Guarnieri rag. Umberto, idoneo con punti 80, commissionario ammesso al recinto riservato, ex combattente;

5) Gamboni dott. Pasquale, idoneo con punti 78, ex agente di cambio, ex combattente, decorato al valore;

6) Squadrilli Alessandro, idoneo con punti 75 ½, commissionario ammesso al recinto riservato;

7) Focas rag. Giorgio, idoneo con punti 73 ½, commissionario ammesso al recinto riservato;

8) Ruggiano rag. Fortunato, idoneo con punti 73, rappresentante alle grida, ex combattente;

9) Pennarola Carlo, idoneo con punti 71, commissionario ammesso al recinto riservato;

10) De Capoa rag. Enrico, idoneo con punti 67 ½, rappresentante alle grida;

11) Grimaldi dott. Bruno, idoneo con punti 67 ½;

12) Rinaldi Goffredo, idoneo con punti 66, rappresentante alle grida;

13) Salvati Antonio, idoneo con punti 64, ex agente di cambio;

14) D'Errico dott. Amedeo, idoneo con punti 63 ½, rappresentante alle grida;

15) De Capoa rag. Mario, idoneo con punti 60 ½, rappresentante alle grida;

16) Frezza dott. Ignazio, idoneo con punti 60 ½;

17) Fusco avv. Salvatore, idoneo con punti 60, ex agente di cambio, ex combattente;

18) Pane dott. Ettore, idoneo con punti 59 ¾;

19) De Asmundis rag. Renato, idoneo con punti 58, rappresentante alle grida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1948
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 38. — GRIMALDI

(1937)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.